



APPROVATO CON DETERMINAZIONE
N. 100 DEL 24.09.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Geom. Carlo Bolino

COMUNE DI MONTEREALE

(Provincia dell'Aquila)

Area Lavori Pubblici ed Urbanistica

Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: per la costituzione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore a €.150.000,00 di cui all'art.36 comma 2° lettera a) del d.lgs n.50/2016 come modificato dall'art.1 comma 2° lettera a) della legge di conversione del d.l. 76/2020 n.120 del 11.09.2020

Il Responsabile dell'Area

Premesso che con l'entrata in vigore della Legge di conversione n.120 del 11 settembre 2020 al D.L. 76/2020 "semplificazione" sono state provvisoriamente modificate fino al 31 dicembre 2021 le procedure e le relative soglie economiche per l'affidamento della esecuzione di Opere Pubbliche;

Rilevato che l'art.1 comma 2° lettera a) della L.120 del 11 settembre 2020, consente l'affidamento diretto per lavori e prestazioni fino all'importo di €.150.000,00;

Considerato che l'attuale elenco degli operatori esistente nell'Ente, approvato con determinazione n.08/2020, prevede la soglia di €.40 mila molto al di sotto di quella stabilita dal nuovo testo Normativo vigente;

Ritenuto quindi, in un'ottica di snellimento delle procedure, di dover costituire un nuovo elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori mediante affidamento diretto di importo fino ad €. 150.000,00 di cui all'art.36 comma 2° lettere a) come modificato dall'art.1 comma 2° lettera a) della legge di conversione del d.l. 76/2020 n.120 del 11.09.2020

Dato atto che il presente avviso, unitamente alla modulistica allegata allo stesso, è stato approvato con determinazione dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica n.----- adottata in data----- - pubblicazione n.----- e che l'elenco non sarà soggetto a modifiche o integrazioni fino alla scadenza dello stesso stabilita al 31 dicembre 2021 termine di valenza della L.120/2020.

AVVISA

Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell'elenco di che trattasi, dovranno far pervenire al Comune di Montereale, *Area Lavori Pubblici e Urbanistica*, **A MEZZO INVIO PER POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ESCLUSIVAMENTE ALL'INDIRIZZO segreteria.montereale@legaimail.it**, specifica istanza a mezzo del modulo predisposto ed allegato al presente bando entro la data di scadenza e sopra indicata stabilita alle ore----- del giorno-----;

In caso di erronea compilazione, ritardata consegna, invio ad indirizzo di posta elettronica diverso da quello su indicato, l'istanza non verrà presa in considerazione.

Si informa inoltre, che gli operatori affidatari di lavori di cui al presente bando, verranno esclusi da futuri inviti fino al completamento dell'elenco predisposto.

La formazione dell'elenco non impegna in alcun modo il Comune di Montereale ad avviare procedimenti di affidamento lavori, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base delle scelte programmatiche dell'Ente e secondo le procedure di affidamento decise dall'Amministrazione.

a. REQUISITI PER L'ESCLUSIONE DALL'ELENCO.

Sono esclusi dall'iscrizione all'Elenco gli operatori economici:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 dello stesso Decreto Legislativo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68, ;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.248;

n) nei cui confronti, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 dello stesso Decreto Legislativo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.

o) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, non risultino aver denunciato i fatti

all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689.

p) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere b) e c), si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

4.2 Requisiti di idoneità professionale:

1) Se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali con specificazione del tipo di attività.

2) Se cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali per gli appalti pubblici di lavori, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

b. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs 30-06-2003 n. 196, si informa che:

- i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all'espletamento del procedimento di cui al presente avviso;

- essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso questo Comune e non saranno utilizzati, né comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla legge e/o dal rapporto contrattuale eventualmente instaurato a seguito dei singoli procedimenti di affidamento;

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter richiedere l'iscrizione all'Elenco; la conseguenza di eventuale rifiuto consiste nella non inclusione nell'Elenco medesimo;

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: personale interno all'Amministrazione incaricato del procedimento, altre Autorità previste per legge ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Urbanistica Geom. Carlo Bolino.

Il Responsabile dell'Area

Geom. Carlo Bolino